

**N. 05628/2022 REG.PROV.CAU.**

**N. 08505/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8505 del 2022, proposto da

Alberto Mosca, rappresentato e difeso dall'avvocato Greta Ferroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05509/2022, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Roberto Santangelo su delega dichiarata di Greta Ferroni e l'avvocato dello Stato Fabio Tortora;

In seguito alla comunicazione di avvio del procedimento l'appellante produceva memoria difensiva, allegando segnalazione certificata d'inizio attività per l'istallazione di apparecchi e congegni automatici ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e depositata al protocollo n° 159851 del comune di Milano in data 18 marzo 2022.

Con il provvedimento impugnato in primo grado, adottato in data 7 giugno 2022, l'Amministrazione ha disposto la cancellazione dall'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro senza valutare se il titolo prodotto dall'appellante con la memoria procedimentale sia effettivamente un titolo idoneo ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Tale omissione sembra non avere tenuto conto che l'art. 5 del decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 settembre 2011 fa riferimento, quale requisito per l'iscrizione nell'elenco, all'insussistenza di provvedimenti di cancellazione dall'elenco per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell'iscrizione.

Il citato art. 5 pare infatti imporre che la sussistenza del requisito sia valutata con riferimento alla data del provvedimento di cancellazione e non alla data dell'originaria iscrizione, come invece valutato con il provvedimento impugnato in primo grado.

L'amministrazione avrebbe dovuto pertanto valutare se il titolo prodotto dall'appellante con la memoria procedimentale costituisca requisito che consenta, quale titolo idoneo, il mantenimento dell'iscrizione per il periodo successivo alla produzione del titolo stesso.

Sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile dato dalla circostanza che il provvedimento di cancellazione comporta, ai sensi dell'art. 5 del decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 settembre 2011, l'impossibilità di ottenere l'iscrizione per un periodo di 5 anni.

L'appello deve pertanto essere accolto.

In riforma dell'ordinanza appellata deve essere sospeso il provvedimento di cancellazione impugnato in primo grado nelle more della trattazione del ricorso nel merito, in cui le questioni devono essere approfondite.

Spese compensate in relazione alla complessità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) Accoglie l'appello (Ricorso numero: 8505/2022) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, sospende il provvedimento impugnato in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE  
Marco Morgantini

IL PRESIDENTE  
Marco Lipari

IL SEGRETARIO